

ORDINE DEL GIORNO n. 1298

Il Consiglio regionale

premessi che

- per penalizzare economicamente l'interramento dei rifiuti e rendere residuale questa opzione nel ciclo integrato, il Parlamento italiano, nel lontano 1995, ha istituito, con la legge n. 549 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, comunemente noto come "ecotassa";
- l'articolo 3, comma 24, della succitata legge individua, quale finalità dell'ecotassa, quella di "favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia";
- ai sensi del comma 27 del medesimo articolo, il tributo è dovuto alle Regioni. Il gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e l'istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla Regione con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta, che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo;
- a distanza di oltre venti anni dalla sua istituzione, non sempre l'ecotassa è stata utilizzata per le specifiche finalità per cui è stata introdotta, ma quando questo è avvenuto i risultati sono stati notevoli. Basti pensare al caso della Regione Marche che, negli ultimi anni, ha utilizzato tale tributo per premiare economicamente i Comuni più virtuosi, penalizzando gli altri, con buoni risultati sul fronte dell'aumento delle percentuali di raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio (l'incremento annuale della differenziata a livello regionale è stato addirittura di 10 punti percentuali);

ricordato che nell'adunanza del 31 marzo 2016, il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno n. 727 che, nel suo dispositivo, impegnava la Giunta regionale "ad avviare tempestivamente l'iter necessario a consentire alla Regione di destinare alle politiche virtuose di gestione dei rifiuti, definite nel Piano regionale 2015-2020, l'intero ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549";

sottolineato, peraltro, che il comma 1 dell'articolo 19 (Attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti) della l.r. 5 dicembre 2016, n. 24 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016/2018 e disposizioni finanziarie" - come sostituito dall'articolo 12, comma 3, della l.r. 14 aprile 2017, n. 6 – stabilisce che "A decorrere

dall'anno 2017, ai fini dell'attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti, in particolare per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per l'incentivazione della raccolta differenziata e del riciclaggio, fino all'approvazione della nuova legge in materia di gestione dei rifiuti, il 50 per cento delle risorse di entrata derivanti dal tributo speciale per il deposito in discariche di rifiuti solidi di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, accertate nel titolo I (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati), categoria 159 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono destinate ad alimentare, in maniera vincolata, i finanziamenti a soggetti pubblici per la minore produzione di rifiuti e per le altre finalità previste dall'articolo 3, comma 27, della legge 549/1995 mediante uno stanziamento di pari importo iscritto nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.03 (Rifiuti) del medesimo bilancio";

preso atto, infine, che

- lo scorso 23 dicembre, il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", nel quale sono state inserite due modifiche al succitato comma 27 dell'articolo 3 della L. n. 549/1995;
- tali modifiche prevedono che:
 - dopo il primo periodo (che stabilisce che il tributo sia dovuto alle Regioni) sia inserito il seguente: «Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani»;
 - al secondo periodo le parole: «Il gettito» siano sostituite dalle seguenti: «La restante quota del gettito», con la conseguenza che, non più l'intero gettito, bensì soltanto una sua parte residuale affluisca nei fondi appositi delle Regioni destinati a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, il recupero delle aree degradate e l'istituzione e manutenzione delle aree naturali protette;
- a seguito della recente novella introdotta a livello parlamentare, le risorse destinate agli appositi fondi delle Regioni, finalizzati a premiare i Comuni virtuosi, sono, pertanto, destinate a diminuire rispetto al passato;

impegna la Giunta regionale

a verificare la possibilità di destinare nel Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 risorse aggiuntive a favore delle politiche virtuose di gestione dei rifiuti realizzate dai Comuni piemontesi.

-----oOo-----

Testo del documento votato e approvato a maggioranza nell'adunanza consiliare del 28 dicembre 2017